

# ✉ VALORECOMUNE ➤ n. 1 | 21 GENNAIO 2026



**Gentile Ente, con questa informativa desideriamo condividere aggiornamenti, spunti operativi e strumenti utili per supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione quotidiana di ambiti strategici.**

**Il nostro obiettivo è offrire contenuti chiari e pratici, pensati per facilitare il lavoro degli uffici e promuovere una PA sempre più efficiente e orientata al cittadino.**

# INDICE ARGOMENTI

In questo numero parliamo di:

## PERSONALE

- LEGGE DI BILANCIO 2026, NOVITÀ PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

## TRIBUTI

- LA LEGGE DI BILANCIO 2026: LE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI IN MATERIA FISCALE
- SITUAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI

## CONTABILITÀ

- DECRETO 24 DICEMBRE 2025: PROROGA BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028
- INTERESSI LEGALI, FISSATO IL SAGGIO 2026
- LEGGE DI BILANCIO 2026

## TRASPARENZA e PRIVACY

- RELAZIONE ANNUALE RPCT, PROROGA FINO AL 31 GENNAIO 2026
- AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI ASSENZA DI INCOMPATIBILITÀ PER LE FIGURE DI VERTICE
- LA PRIVACY PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: UN DOVERE COME IMPEGNO QUOTIDIANO VERSO I CITTADINI

## DIGITALE

- GESTIONE DOCUMENTALE, PROROGATA LA RACCOLTA DEI DATI

# CHI SIAMO



**INFORMA STP**  
SOLUZIONI PER LA PA

**INFORMA STP S.R.L.**  
[staff@informastp.it](mailto:staff@informastp.it)  
P.IVA 02719380038

Strada delle Industrie 64 - 28062 - Cameri (NO)

## PERSONALE

**INFORMA STP SRL** È UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SPECIALIZZATA IN **CONSULENZA DEL LAVORO** E SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FONDATA DA UN TEAM DI ESPERTI, OFFRE **SUPPORTO QUALIFICATO** IN MATERIA DI PAYROLL, TFS/TFR E PRATICHE PREVIDENZIALI INPS, FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E CALCOLO SPESA DEL PERSONALE



**COMSERVICE S.R.L.**  
[info@comservice.it](mailto:info@comservice.it)  
P.IVA 09893690017

Piazza Lamarmora 12 - 10015 - Ivrea (TO)

## TRIBUTI

AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE **TRIBUTI** ED **AMMINISTRATIVO**. È UNA AZIENDA DI SERVIZI OPERATIVA DAL 2008 ED ISCRITTA ALL'**ALBO MEF** DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA **RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**. IL TEAM FORMATO DA TECNICI SPECIALIZZATI E FORMATI IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA SUPPORTA I COMUNI NELLA BONIFICA DELLE BANCHE DATI, NELL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO **IMU** E **TARI**, NEI SERVIZI DI **ANAGRAFE**, **ELETTORALE**, DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI **CIMITARIALI**, RILIEVO SUL TERRITORIO E SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERALE



**SYNTRA SRL**  
[info@syntrasrl.it](mailto:info@syntrasrl.it)  
P.IVA 14391500965

Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

## TRASPARENZA PRIVACY

**LA NOSTRA MISSIONE** È AFFIANCARE LE AMMINISTRAZIONI NEL COMPLESSO PERCORSO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO, GARANTENDO CONFORMITÀ AI REQUISITI STRINGENTI **IN MATERIA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA** (D.LGS. 33/2013) E **PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** (PRIVACY) (GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 E D.LGS. 196/2003 COME RIVISTO DAL D.LGS.101/2018)



AZIENDA CHE NASCE CON L'OBBIETTIVO DI **SUPPORTARE LE PA LOCALI** NEL PERCORSO VOLTO ALLA PROGRESSIVA **DIGITALIZZAZIONE** DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI VERSO CITTADINI E IMPRESE, FORNENDO **SUPPORTO OPERATIVO E CONSULENZA STRATEGICA**

**P&R DIGIPAL S.R.L.**  
[info@perdigipal.it](mailto:info@perdigipal.it)  
P.IVA 03915820041

Via Roma 55 - 12070 - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

## DIGITALE



**COMFERA S.R.L.**  
[info@comfera.net](mailto:info@comfera.net)  
P.IVA 13377180966

Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

## CONTABILITÀ

FORNIAMO **SERVIZI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI** AGLI ENTI LOCALI. FONDATI SU GRANDE ESPERIENZA E COMPROVATA **COMPETENZA NEL SETTORE**

# SCADENZIARIO

**Elenco delle principali scadenze di interesse per gli Enti Locali.**

**Questo elenco potrebbe non essere completo per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse.**

## **20 GENNAIO 2026**

- **APPROVAZIONE PEG:** per gli enti che hanno approvato il Bilancio entro il 31/12/2025 (*Termine di approvazione nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; il PEG è facoltativo nei Comuni con meno di 5.000 abitanti*). Evidenziamo che in considerazione della proroga del termine del bilancio al 28/02/2026, il termine varia a seconda della data di approvazione del bilancio medesimo (20 giorni successivi)

## **30 GENNAIO 2026**

- **AGENTI CONTABILI:** TERMINE PER LA RESA DEL CONTO DELLA GESTIONE 2025 DA PARTE DEL TESORIERE E DEGLI ALTRI AGENTI CONTABILI.

## **31 GENNAIO 2026**

- **INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI** – Pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Ente, dell'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento 2025 delle fatture, nonché dell'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.
- **RIDETERMINAZIONE AVANZO PRESUNTO** – Gli Enti che hanno applicato quote di avанzo vincolato e/o accantonato presunto al Bilancio 2026/2028 devono adottare la deliberazione della Giunta di rideterminazione dell'avanzo presunto alla data del 31/12/2025.
- Proroga termine presentazione **RELAZIONE ANNUALE RPCT**, da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.
- Termine compilazione **QUESTIONARIO DEBITI FUORI BILANCIO** 2024.
- **CONTRIBUTO C.D. "PICCOLE OPERE"** – I Comuni beneficiari del contributo di cui all'art. 1, co. 29 e ss., L. n. 160/2019 (c.d. "Piccole opere") devono entro oggi trasmettere la rendicontazione unica di progetto dei nuovi CUP inseriti sul sistema informativo ReGiS. (Art. 1, co. 29 e ss. Legge n. 160/2019)

## **28 FEBBRAIO 2026**

- Differimento **TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE** 2026-2028.
- **FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI** – Ai sensi dell'art.1, c. 859 e 862, legge 30 dicembre 2018, n. 145, gli Enti che registrano indicatore di ritardo dei tempi di pagamento positivo o che non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12/2025 secondo quanto previsto dalla normativa vigente, devono adottare la deliberazione della Giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, di iscrizione nella parte corrente del bilancio – competenza 2026 – dell'accantonamento al "Fondo di garanzia debiti commerciali".
- **PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2026** – Il D.L. 155/2024, art.6 comma 1, ha introdotto l'obbligo per gli Enti di adottare, entro il 28 febbraio, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito del MEF e approvato con deliberazione di Giunta e aggiornato trimestralmente con determina del responsabile del servizio finanziario. Il piano è obbligatorio anche per gli enti in esercizio provvisorio. L'organo di revisione verifica che il piano annuale dei flussi di cassa sia predisposto.
- **RENDICONTAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI** – Ai sensi dell'art. 158 D.Lgs n. 267/2000, per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziari.

# SCADENZIARIO

## 28 FEBBRAIO 2026

- **RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI** (*termine indicativo*) - Le norme non prevedono una specifica scadenza per l'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui ma, essendo l'atto propedeutico all'approvazione del Rendiconto 2025 e considerati i tempi di acquisizione del parere dell'Organo di Revisione e di deposito del rendiconto medesimo, il riaccertamento deve essere approvato entro fine febbraio oppure, al limite, nei primi giorni di marzo, per consentire l'approvazione del rendiconto entro il termine del 30/04/2026.

## 2 MARZO 2026

- Termine **PRESENTAZIONE CERTIFICATO** al fine di acquisire i dati relativi all'utilizzo del contributo statale per l'anno 2024 a concorso della copertura dell'onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'incremento delle **indennità di funzione da corrispondere ai sindaci** e agli amministratori locali ai sensi dell'articolo 1, commi da 583 a 587, della legge 30 dicembre 2021, n.234.

## 20 MARZO 2026

- APPROVAZIONE da parte della Giunta dello **SCHEMA di RENDICONTO 2025** e della Relazione sulla gestione (*termine indicativo*) - In vista dell'approvazione da parte del Consiglio entro il termine del 30/04/2026 e considerati i termini per l'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione (*termine fissato dal Regolamento di contabilità, ma non inferiore a 20 giorni*) e di deposito del rendiconto medesimo (almeno 20 giorni), la Giunta deve provvedere ad approvare lo schema almeno 40 giorni prima, per consentire al Consiglio l'approvazione del rendiconto entro il termine del 30/04/2026.
- Termine ultimo per l'**APPROVAZIONE PEG**, per gli enti che hanno approvato il Bilancio entro il termine, prorogato, del 28 febbraio Termine di approvazione da parte della Giunta, nelle province, città metropolitane e nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, del piano esecutivo di gestione. Il PEG è facoltativo nei Comuni con meno di 5.000 abitanti.

## 30 MARZO 2026

- APPROVAZIONE PIAO - Termine per l'approvazione, da parte dalla Giunta, del PIAO 2026/2028. Alla luce dell'avvenuta proroga del termine di approvazione del bilancio 2026/2028 al 28/02/2026, il PIAO deve essere approvato entro i 30 gg successivi alla scadenza fissata dalla legge. Ne deriva che il termine del 30 marzo è valido anche per gli enti che hanno approvato il Bilancio entro il 31/12/2025 o comunque prima del termine del 28 febbraio 2026.
- Termine ultimo per l'**INVIO BILANCIO ALLA BDAP** - Il termine per la trasmissione alla BDAP del bilancio di previsione 2026-2028 e dei relativi allegati è fissato entro i 30 giorni successivi al termine ultimo di approvazione del documento, ora prorogato al 28/02/2026. In caso di mancato invio alla BDAP del bilancio di previsione 2026-2028, fino all'avvenuta trasmissione saranno vigenti le seguenti sanzioni:
  - decorrenza del divieto di procedere ad assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto e di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del divieto di assunzione di personale;
  - decorrenza della sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero Interno, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

## LEGGE DI BILANCIO 2026, NOVITÀ PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

PERSONALE

Sulla G.U. n. 301 del 31/12/2025 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2026 (*L. n. 199 del 30/12/2025*), entrata in vigore il 1º gennaio 2026; la Legge contiene un pacchetto di interventi sul personale degli enti locali più limitato rispetto alle attese, ma non privo di elementi di interesse operativo per uffici del personale e responsabili finanziari. Le misure si concentrano su fisco, trattamento economico accessorio, pensioni e conciliazione vita-lavoro, con l'obiettivo di introdurre correttivi mirati senza stravolgere l'impianto esistente. Riportiamo di seguito alcune delle principali novità:

- **Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** (*art. 1, commi 3 e 4*) - La seconda aliquota dell'IRPEF è ridotta dal 35 al 33 per cento per i redditi da 28 mila a 50 mila euro, introducendo un meccanismo per sterilizzare tale beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.
- **Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e sui termini di liquidazione delle indennità di fine servizio dei dipendenti pubblici** (*art. 1, commi 185-193, 197 e 198*) - La Legge interviene sull'incremento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al pensionamento ai fini dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita, stabilito ogni due anni con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. A oggi tale meccanismo ha portato all'innalzamento graduale del requisito anagrafico e contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata fino ad arrivare, rispettivamente, a 67 anni e a 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne). In base alla normativa vigente, il prossimo incremento dei requisiti anagrafici e contributivi decorrerà dal 2027. La Legge di bilancio 2026 ha disposto che tale incremento sarà applicato nella misura di un solo mese limitatamente al 2027, mentre troverà piena applicazione dal 1º gennaio 2028, nella misura di tre mesi; inoltre, l'incremento non sarà applicato ai lavoratori che svolgono attività gravose o particolarmente faticose e pesanti (cosiddette usuranti). Si prevede altresì che per il personale delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici il termine dilatorio per la liquidazione delle indennità di fine servizio comunque denominate decorra non dal collocamento a riposo, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento a seguito del raggiungimento del requisito anagrafico o contributivo previsto dalla normativa vigente, comprensiva del relativo incremento di tre mesi.

A decorrere dal 2027, tale termine dilatorio per la liquidazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età (o di servizio) sarà ridotto da 12 a 9 mesi, con conseguente neutralizzazione a regime (dal 2028), ai fini della corresponsione della medesima buonuscita, dell'incremento di 3 mesi dell'età pensionabile. Restano fermi, nei casi derivanti da cessazioni dal servizio anticipate rispetto ai limiti di età o di servizio (cd. pensione anticipata), il termine dilatorio di 24 mesi attualmente vigente (art. 3, comma 2, D.L. n. 79/1997), nonché l'erogazione rateale dei suddetti trattamenti se superiori a 50.000 euro (art. 12, comma 7, D.L. n. 78/2010).

- **Incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato** (*art. 1, comma 194*) - L'ambito di applicabilità dell'incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, viene esteso anche ai soggetti che, nell'anno 2026, matureranno il diritto al pensionamento anticipato in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del medesimo trattamento anticipato a prescindere dall'età anagrafica. Ricordiamo che l'incentivo consiste nella corresponsione al lavoratore della quota di contribuzione pensionistica a suo carico, con conseguente esclusione del versamento e dell'accredito sia di tale quota contributiva sia di quella omologa a carico del datore di lavoro (art. 1, commi 286 e 287, della L. 197/2022; D.M. attuativo del 21/03/2023; art. 1, comma 161, L. n. 207/2024; circolare INPS n. 102/2025; risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 45 del 30/06/2025).
- **Disposizioni in materia di previdenza complementare** (*art. 1, commi 201-202*) - La Legge di bilancio 2026 introduce nuove disposizioni relative alla previdenza complementare, alcune di portata generale applicabili anche ai lavoratori del settore pubblico. In particolare, con decorrenza dal periodo di imposta relativo all'anno 2026, viene elevato il limite annuo di deducibilità dalle imposte sui redditi per i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente alle forme di previdenza complementare da 5.164,57 euro a 5.300 euro.

- **Congedi parentali e congedi per malattia di figli minorenni** (*art. 1, commi 219 e 220*) - Il comma 219 estende l'ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti fino ai 14 anni di età del figlio e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento di minore, fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia. Il successivo comma 220 modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a tre anni (non retribuiti e coperti da contribuzione figurativa); in particolare, viene elevato da cinque a dieci giorni lavorativi all'anno il limite di tali congedi fruibili, in alternativa, da ciascun genitore ed estende l'applicabilità dell'istituto con riferimento ai minori di età compresa tra gli 8 e i 14 anni.
- **Imposta sostitutiva per il trattamento economico accessorio dei lavoratori dipendenti pubblici** (*art. 1, comma 237*) - Per il periodo di imposta relativo all'anno 2026, il comma 237 introduce, per i dipendenti pubblici non rientranti nel personale dirigenziale e aventi un determinato requisito di reddito, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, con riferimento al trattamento economico accessorio (ivi comprese le indennità di natura fissa e continuativa), fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 800 euro. In particolare, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari a 15 punti percentuali e il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore a 50.000 euro. È fatta salva la facoltà di rinuncia scritta (da parte del lavoratore) al regime di imposta sostitutiva in esame, con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie.
- **Armonizzazione del trattamento accessorio del personale dei Comuni** (*art. 1, comma 238*) - Il comma 238 interviene sull'*art. 14, comma 1-bis, del D.L. n. 25/2025*, che ha previsto la possibilità per gli enti locali, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, di incrementare la parte stabile del Fondo risorse decentrate, in deroga al limite massimo del trattamento accessorio previsto dalla normativa vigente. In particolare, viene riconosciuta la possibilità per i Comuni di trasferire alle Unioni di comuni, alle Comunità montane e alle Comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota delle predette risorse, affluite alla componente stabile dei propri fondi, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente, certificata dall'organo di revisione.
- **Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei Comuni** (*art. 1, comma 674*) - Il comma 674 prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei Comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025- 2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Si stabilisce altresì che con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, si provvederà alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti destinatari sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.
- **Disposizioni continuità amministrativa dei Comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali** (*art. 1, comma 691*) - Al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), gli incarichi di cui all'*art. 18-quater del D.L. n. 113/2024* possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

## LA LEGGE DI BILANCIO 2026: LE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI IN MATERIA FISCALE

TRIBUTI

La legge 199 del 30 dicembre 2025 riguarda il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028. Evidenziamo le norme di interesse fiscale della legge di bilancio, e procediamo con ordine.

I commi da 102 a 110 dell'unico articolo della Legge prevedono la possibilità per Regioni ed Enti locali di stabilire con proprio Regolamento la definizione agevolata dei tributi di propria competenza e delle entrate patrimoniali. Lo scopo di questa norma è aiutare gli Enti creditori a smaltire i carichi plessi e fare cassa, invitando il debitore a corrispondere la sola imposta o entrata non corrisposta, senza sanzioni e/o interessi. Il perimetro di azione sono i tributi propri (quindi non addizionali o compartecipazioni erariali) e le entrate patrimoniali, anche se in corso di accertamento o in contenzioso. I Comuni potranno quindi valutare di adottare delle norme regolamentari al fine di stabilire degli adempimenti che entreranno in vigore non prima di 60 giorni dall'adozione e dovranno essere pubblicati sui propri siti internet. Il comma 104 dispone inoltre che, "nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario".

Preme far notare che quelle in esame sono scelte assai delicate da parte degli Enti; scelte che esigono una approfondita disamina e quantificazione dell'eventuale perdita di gettito e possono avere un significativo impatto sul bilancio; su tale scelta, inoltre, è obbligatoria anche l'espressione del parere del revisore. Il Legislatore, in effetti, ne subordina l'attuazione alla verifica e mantenimento dell'equilibrio economico dell'Ente.

Procedendo nella lettura della legge, arriviamo al c. 650 che riguarda **l'Addizionale comunale all'IRPEF**: anche per il 2026 il termine per l'approvazione degli scaglioni di reddito e delle relative aliquote è fissato al 15 aprile; è estesa al 2028 la disciplina che consente ai Comuni di determinare aliquote differenziate dell'addizionale in base ai previgenti quattro scaglioni di reddito; fino al 2028 inoltre, in caso di mancata deliberazione comunale di modifica degli scaglioni e delle aliquote, l'addizionale comunale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nell'Ente per l'anno precedente a quello di riferimento.

**Fondo crediti di dubbia esigibilità:** la novità risponde a un'esigenza più volte rappresentata dai Comuni, quella cioè di alleggerire il bilancio in parte spesa intervenendo su questa posta che tende a sterilizzare parte delle entrate in ragione della capacità di riscossione del Comune. Il Fondo crediti, nato con la contabilità finanziaria potenziata, complice anche la scarsa propensione degli Enti a riscuotere, ha di fatto negli anni irrigidito in maniera importante la spesa, anche laddove l'Ente avesse avviato un significativo e quantificato processo di riscossione. L'*art. 659 della Legge 199* permette agli Enti di determinare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione sulla base del risultato dell'ultimo rendiconto in cui è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, e a seguito della formale attivazione di un progetto, almeno triennale, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato. La prima determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità sulla base dei risultati di un solo esercizio è consentita solo in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027/2029, 2028/2030 e 2029/2031, con facoltà di anticiparla esclusivamente in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026/2028 in base ai risultati certificati dal rendiconto 2025, rideterminando così la quota accantonata. I Comuni che avvieranno un sistema di riscossione efficiente ed efficace, pertanto, non dovranno aspettare degli anni per ridurre la zavorra del Fondo, ma potranno operare già da quest'anno, in sede di assestamento. È un incoraggiamento e un invito a porre la massima attenzione sulla fase di riscossione delle entrate, troppo spesso e ingiustamente trascurata a favore della fase accertativa.

**AMCO:** l'*art. 662* dispone che gli enti locali possono deliberare di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie all'AMCO - Asset Management Company S.p.A. La scelta può riguardare anche carichi già affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, previo discarico.

Bisognerà attendere un decreto del Ministero dell'Economia e Finanze entro il 31 marzo 2026 per conoscere le modalità di attuazione di questo disposto normativo, il cui scopo ultimo è quello di aumentare la capacità di riscossione delle entrate comunali. Si dice infatti che per gli Enti che non hanno avranno affidato le proprie entrate ad AMCO, e che registrano un livello di riscossione insoddisfacente – sulla base di parametri che saranno stabiliti con successivo decreto – sarà obbligatorio affidare le proprie partite creditorie ad AMCO. **Chiara ed evidente l'attenzione riservata dal legislatore al recupero dei crediti**, il principale indicatore di buona salute di un Ente. IFEL, in un recente studio da poco commentato in questa rassegna, dedica molta attenzione al tema della riscossione delle entrate, essendo probabilmente la fase più delicata di gestione delle entrate, e la cui mancata attenzione può essere foriera di una serie di conseguenze nefaste sui bilanci dei Comuni. Quella in esame, ovvero la nascita di una società per azioni dedicata alla riscossione delle entrate comunali, è la risposta dello Stato nei confronti degli Enti che rimarranno inerti, obbligandoli così a una scelta forzata.

**Proroga termini deliberazione tariffe TARI:** il termine stabilito nel 2022 al 30 aprile si sposta oggi a regime al 31 luglio (art. 1 c. 677).

**Imposta di soggiorno** (art. 1 c. 683-684): anche per il corrente anno è possibile prevedere un incremento massimo di 2 euro delle tariffe dell'imposta di soggiorno, così come avvenuto nel 2025 in occasione del Giubileo. Il maggior gettito è riservato per il 30% ad alimentare Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e il fondo per l'assistenza ai minori per i quali è stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare. Spetterà ad un decreto, da emanarsi entro il 30 aprile, fissare le modalità di individuazione del maggior gettito e della quota da riservare allo Stato, nonché di determinazione del riparto da riservare allo Stato e di assegnazione ai fondi di sostegno ai minori.

**Esenzione IMU per attività didattiche e sanitarie** (art. 1 commi 853-858): il Legislatore è intervenuto su uno dei temi che ha generato e genera ancora copioso contenzioso, che in genere verte sull'accezione di "non commercialità" di un ente senza scopo di lucro. La norma interpretativa allarga le maglie dell'esenzione, potendo potenzialmente causare un danno in termini di gettito IMU nei Comuni, anche perché ha valore di norma interpretativa, quindi con effetti retroattivi, facendo salvo quanto già versato alle casse comunali.

Stiamo parlando dei requisiti per fruire dell'esenzione dell'IMU per le attività sanitarie e didattiche. Le attività assistenziali e sanitarie sono esonerate dal pagamento dell'IMU in caso di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale con prestazioni gratuite o oggetto di contribuzione secondo quanto previsto dalla legge. In caso di non accreditamento, il requisito è soddisfatto se le attività sono svolte a titolo gratuito ovvero con corrispettivi di importo simbolico e comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrentziali nello stesso ambito territoriale. La norma prevede altresì che gli enti non commerciali accreditati o convenzionati beneficino dell'esenzione IMU indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari e che non rileva la categoria catastale degli immobili utilizzati.

Con riferimento alle attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché dei trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, il carattere non commerciale si realizza se il corrispettivo medio percepito è inferiore al "costo medio per studente" (CMS) pubblicato annualmente dal Ministero dell'Istruzione e del merito e dal Ministero dell'Università.

### SITUAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI

La Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con il comunicato pubblicato sul portale dello scorso 1º dicembre, a chiarimento della deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, informa che l'invio alla predetta Cassa della dichiarazione relativa all'applicazione delle componenti perequative **UR1 e UR2**, relativa ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025, dovrà essere regolarmente rendicontato **entro il 31 gennaio 2026**, mentre per quanto concerne la componente perequativa **UR3** applicata nei documenti di riscossione emessi nel 2025, questa dovrà essere rendicontata alla CSEA, unitamente alle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti nei documenti emessi nel 2026, con la dichiarazione relativa all'anno di fatturazione 2026, da inviare alla CSEA **entro il 31 gennaio 2027** (*e da riversare conseguentemente entro il 15 marzo 2027*).

Questo comporta che le somme addebitate agli utenti a titolo di UR3 nell'anno X dovranno **confluire per intero, nella quota accantonata del risultato di amministrazione dell'anno X**, come chiarito dalla *deliberazione n. 13/SEZAUT/2025/QMIG* della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, in quanto non è esigibile il relativo utilizzo posto che **il bonus sociale TARI deve essere riconosciuto agli utenti entro il 30 giugno dell'anno X+1**.

Si evidenzia anche che l'eventuale **quota eccedente da restituire alla CSEA** deve essere **riversata entro il 15 marzo dell'anno X+2**.

Mentre le somme addebitate agli utenti a titolo di UR1 e UR2 dovranno confluire, per intero, nella quota accantonata del risultato di amministrazione dell'anno X, posto che il loro utilizzo (cioè *il riversamento alla CSEA al netto delle spese ammesse*) è esigibile nell'anno X+1.

## DECRETO 24 DICEMBRE 2025: PROROGA BILANCIO DI PREVISIONE 2026/2028

Prima di addentrarci in una sintetica panoramica delle novità introdotte, preme richiamare il Decreto 24 dicembre 2025 del Ministero dell'interno (*G.U. n. 302 del 31-12-2025*) che ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali al **28 febbraio 2026**, effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

Più tempo, quindi, per i Comuni, oramai una minoranza, che non hanno ancora deliberato il bilancio di previsione e sono ora in esercizio provvisorio.

La proroga coinvolge anche i termini per l'approvazione o la modifica delle delibere relative alle entrate, che potranno essere eventualmente adottate entro il nuovo termine da tutti i Comuni, anche da quelli che abbiano già approvato il proprio bilancio, apportando modifiche e integrazioni, nonché istituendo nuovi tributi previsti dall'ordinamento e finora non applicati. In caso di bilancio già approvato, i cambiamenti dovuti alle modifiche sulle entrate potranno essere recepiti nella prima variazione di bilancio utile (*D.L. 4/2022, art. 13, co.5-bis*).

Con riferimento alle modifiche introdotte nei principi contabili, riguardanti il cd. *bilancio tecnico*, si segnala che gli obblighi e le tempistiche endoprocedimentali recati dai paragrafi 9.3.1 e seguenti dell'allegato 4/1 al *D.Lgs. n. 118 del 2011* si adatteranno al nuovo termine, ovviamente nei soli casi di non ancora avvenuta approvazione del bilancio.

## INTERESSI LEGALI, FISSATO IL SAGGIO 2026

Con la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre**, entra ufficialmente in vigore il **decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 10 dicembre 2025** che determina il **saggio degli interessi legali per il 2026**.

La nuova misura è fissata all'**1,60 per cento in ragione d'anno**, con **decorrenza dal 1º gennaio 2026**, sostituendo il tasso applicato nel 2025. Il valore costituisce il parametro di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti nei rapporti civili e tributari, in assenza di una diversa pattuizione tra le parti o di specifiche disposizioni normative. Per gli **enti locali**, il saggio degli interessi legali assume rilievo diretto in numerosi ambiti applicativi: dal **ravvedimento operoso ai rimborsi tributari**, fino alla quantificazione degli interessi su **ritardi nei pagamenti, recuperi di somme e contenzioso**.

L'aggiornamento del tasso si inserisce nel più ampio contesto di progressiva normalizzazione della politica monetaria e impone agli uffici finanziari e tributari di **adeguare tempestivamente procedure, calcoli e applicativi** a partire dal nuovo anno. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2025 è stato pubblicato il decreto indicato in epigrafe con il Ministero delle Finanze, in esecuzione di quanto indicato nell'articolo 1284, comma 1, c.c. (come sostituito dall'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) secondo cui spetta al Ministero delle Finanze modificare annualmente la misura del saggio legale di interesse sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, ha determinato per l'anno 2026, nella misura dell'1,60% il saggio degli interessi legali.

Si ricorda che fino al 2025 il tasso legale di interesse era fissato al 2% per effetto del decreto del Ministero delle Finanze 14 dicembre 2024.

### LEGGE DI BILANCIO 2026

Come già evidenziato in precedenti articoli è stata pubblicata nella G.U. n. 301 del 30.12.2025 la legge di bilancio per il 2026 (*Legge 30 dicembre 2025, n. 199*). Elenchiamo alcuni degli interventi di interesse per gli enti locali in aggiunta a quelli riferibili al personale dipendente e ai tributi comunali già presenti in altri articoli di questa newsletter; nelle prossime approfondiremo alcuni degli argomenti più importanti.

- Carta "Dedicata a te" per l'**acquisto di beni alimentari di prima necessità** (*art. 1, commi 5-6*) - incrementano di 500 milioni di euro il Fondo per l'acquisto dei beni di prima necessità per ciascuno degli anni 2026 e 2027;
- Disposizioni sul computo del **patrimonio mobiliare ai fini dell'ISEE** (*art. 1, c. 32-34*) - viene demandato a un decreto ministeriale la determinazione di nuovi criteri di computo al fine del calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare delle componenti del patrimonio mobiliare costituite dalle giacenze, anche all'estero, in valute o in criptovalute o da rimesse in denaro all'estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all'estero di denaro contante non accompagnato;
- Fondo per le **attività socioeducative a favore dei minori** (*art. 1, c. 222-223*) - si istituisce un Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori, con una dotazione pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, destinato al finanziamento di iniziative dei comuni volte al potenziamento dei **centri estivi**, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.
- Fondo per il sostenimento delle spese per l'**acquisto di libri scolastici** (*art. 1, c. 518*) - si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo da ripartire tra i comuni per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con ISEE non superiore ai 30.000 euro per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, destinati alla scuola secondaria di secondo grado;
- Tavolo tecnico MEF-Interno-ANCI su **cancellazione e restituzione delle anticipazioni di liquidità** (*art. 1, c. 645*) - la norma dispone la costituzione di un tavolo tecnico presso il MEF per definire le modalità con cui determinati comuni possono beneficiare delle agevolazioni relative alla cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità.
- Modifiche in materia di **approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio** (*art. 1, c. 646-648*) - si dispone lo **spostamento al 31 ottobre** dell'anno successivo a quello di riferimento del termine per l'approvazione del bilancio consolidato degli enti territoriali e dei relativi enti e organismi strumentali, in sostituzione del termine ordinariamente fissato al 30 settembre, al fine di consentire una più adeguata istruttoria contabile e una migliore integrazione delle informazioni finanziarie. L'obbligo di invio del consolidato alla BDAP è fissato entro 7 giorni dal nuovo termine di approvazione. Conseguentemente, sono estese alle violazioni di invio del bilancio consolidato le sanzioni di cui al dl 113/2016 (*blocco delle assunzioni fino all'avvenuta approvazione ed invio alla BDAP*);
- **Utilizzo risorse accantonate fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore** (*Art. 1, c. 660*) - si dispone la modifica dell'allegato 4/2, del *D.Lgs. n.118 del 2011*, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici sottosoglia, a condizione che siano state interamente accertate le entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa di investimento e sia stata completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e formalmente affidata la progettazione esecutiva. Qualora nell'esercizio successivo, in assenza di aggiudicazione delle procedure di affidamento dell'opera, le risorse accertate ma non utilizzate si inquinino nella quota appropriata del risultato di amministrazione;
- **Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità** (FAL) per gli enti in dissesto (*art. 1, c. 663*) - si prevede che l'ente locale in dissesto ridetermina il proprio risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Si consente, in particolare, di ripianare in dieci anni, a quote costanti, l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione;

- **Utilizzo avanzo vincolato da parte degli enti in disavanzo** (Art. 1, c. 664) - si consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro approvato per il recupero dello stesso, di utilizzare, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione;
  - Interventi in materia di **federalismo demaniale** (art. 1, c. 666) - prevede la non applicazione, a partire dal 1º gennaio 2026, della disposizione che prevede la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che abbiano acquisito in proprietà, a titolo gratuito, beni immobili dello Stato utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi;
  - Aumento del limite massimo di ricorso ad **anticipazioni di tesoreria** (art. 1, c. 672) - per agevolare il rispetto della tempestività dei pagamenti, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, è mantenuto a cinque dodicesimi delle entrate correnti (*rispetto alla regola ordinaria dei tre dodicesimi*) anche per il triennio 2026– 2028;
  - **Fondo per l'assistenza ai minori** (art. 1, c. 673) - si incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025;
  - **Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali** (art. 1, c. 678-679) - proroga al 2026 delle misure volte ad alleggerire gli oneri da indebitamento degli enti locali, consentendo anzitutto la rinegoziazione in fase di esercizio provvisorio e con delibera dell'organo esecutivo ed estendendo al 2028 la facoltà per gli enti locali di utilizzare senza vincoli di destinazione le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui, includendo anche le operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e altre forme di prestito;
  - **Estinzione anticipata prestiti obbligazionari** (Art. 1, c. 682) - si stabilisce che l'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari non debba avvenire esclusivamente mediante risorse derivanti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili, come previsto da una norma risalente nel tempo e tuttora vigente. La disciplina viene ora fatta rientrare in quella generale relativa ai prestiti, prevedendo quindi la possibilità di procedere all'estinzione anticipata utilizzando anche la quota libera dell'avanzo di amministrazione;
  - **Incremento della tassa di soggiorno** (art. 1, c. 683-684) - si dà la possibilità, già prevista nell'anno 2025, di aumentare l'imposta di soggiorno, per i comuni presso i quali può essere istituita, anche nell'anno 2026;
  - **Finanziamento dissesti** (Art. 1, c. 685-686) - per l'anno 2026, viene disposta un'anticipazione fino all'importo massimo di 50 milioni, in luogo dei precedenti 25, ai comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti, invece dei precedenti settemila, che abbiano deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1º gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata, in ogni caso a condizione che l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione. La restituzione dell'anticipazione potrà avvenire in un periodo massimo di 20 anni, a seconda dell'incidenza dell'importo anticipato sulla popolazione dell'ente;
  - Attenuazione **blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali** (art. 1, c. 689) - si dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2028 dell'applicazione delle disposizioni che prevedono il blocco dei trasferimenti erariali dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali, nel caso in cui l'ente non abbia rispettato i termini per l'adozione di determinati adempimenti contabili. La deroga riguarderebbe solo le cause di trasferimenti, e precisamente quelli vincolati al raggiungimento degli obiettivi di servizi di rilevanza sociale (quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità) e i trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti;
  - **Definizione e monitoraggio dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP** (art. 1, c. 696-714) - si forniscono definizioni e modalità attuative di alcuni LEP in un arco temporale di massima triennale, muovendo da esigenze di attuazione dell'art. 13 del D.Lgs. 68/2011 e richiamando la necessità di stabilire per ciascun LEP "i costi e i fabbisogni standard, le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e dell'appropriatezza dei servizi offerti";

- Rifinanziamento **fondo morosi incolpevoli** (art. 1, c. 759) - si incrementa di 2 milioni di euro il Fondo morosità incolpevole, portandolo a 22 milioni di euro per il 2026 e lo rifinanza di 2 milioni di euro per l'anno 2027;
- Misure in materia di **investimenti territoriali** (art. 1, c. 830) - si stabilisce che, nelle more dell'adeguamento della metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. *"federalismo amministrativo"*, a decorrere dal 2027 i parametri relativi al surplus di spesa considerati nell'indicatore sono valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024;
- Maggiore **flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi** (art. 1, c. 831-832) - la norma inserisce una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi risultanti dal rendiconto della gestione. Fermo restando le priorità indicate dalla norma oggetto di modifica (art. 187, co. 2 del TUEL), relative all'impiego per copertura dei debiti fuori bilancio -lett. a)- e per assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio in corso d'anno -lett. b)-, si pone sullo stesso piano a livello di priorità le finalità previste dalle lettere c), d) ed e) (*per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti*).
- **Iscrizione Albo dei segretari comunali** (art. 1, c. 833) - la norma dispone che il Ministero dell'Interno sia autorizzato a iscrivere all'Albo dei Segretari comunali e provinciali anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso-concorso indetto nel 2024;
- **Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse COVID-19 eccedenti negli enti locali** (art. 1, c. 835-839) - la norma disciplina, a decorrere dal 2026, nuove modalità di recupero, da parte del Ministero dell'Interno, sia dei contributi alla finanza pubblica sia delle risorse COVID-19 risultate eccedenti nei bilanci di comuni, province e città metropolitane, mediante trattenute operate prioritariamente sul fondo di solidarietà comunale e, in caso di incipienza, su altre risorse spettanti agli enti, fino all'applicazione delle procedure forzose di recupero, imponendo agli enti locali di registrare contabilmente tali operazioni accertando le risorse in entrata e impegnando in spesa i relativi concorsi e le restituzioni, con emissione di mandati versati in quietanza di entrata.

### RELAZIONE ANNUALE RPCT, PROROGA FINO AL 31 GENNAIO 2026

ANAC ha comunicato che c'è tempo **fino al 31 gennaio 2026** per la predisposizione e pubblicazione della Relazione annuale Rpct da parte dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza delle pubbliche amministrazioni e delle società in controllo pubblico.

Tale adempimento va pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente"/"Società trasparente" (sottosezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione") del sito web istituzionale. Il differimento è stato valutato opportuno al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione della Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) o dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptptc).

Insieme al Comunicato del Presidente, sono pubblicate la scheda per la redazione della relazione e una nota di istruzioni per la sua compilazione.

### AGGIORNAMENTO DICHIARAZIONI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' PER LE FIGURE DI VERTICE

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico*", si deve procedere all'aggiornamento annuale delle dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità rese dalle figure di vertice dell'Amministrazione.

Le figure di vertice sono pertanto tenute a rendere apposita dichiarazione, ai sensi degli art. 20 e seguenti del D.Lgs. 39/2013, attestando l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ovvero a comunicare tempestivamente l'eventuale insorgenza di situazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente.

Le dichiarazioni acquisite verranno conservate agli atti dell'Amministrazione, oltre che pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente", ove previsto dalla normativa in materia di trasparenza.

### LA PRIVACY PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: UN DOVERE COME IMPEGNO QUOTIDIANO VERSO I CITTADINI

Ogni volta che un cittadino utilizza un servizio pubblico o presenta una richiesta, fornisce alcuni dati personali. Proteggere queste informazioni è una responsabilità fondamentale della Pubblica Amministrazione, oltre che un impegno costante per garantire fiducia, sicurezza e trasparenza.

I dati personali – come nome, recapiti o altre informazioni necessarie per le pratiche amministrative – devono venire utilizzati dalle PA esclusivamente per finalità istituzionali e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (*Regolamento UE 2016/679 – GDPR*). Gli enti pubblici devono trattare solo i dati strettamente necessari, evitando usi impropri o non autorizzati.

Ogni cittadino ha poi il diritto di sapere come vengono utilizzati i propri dati, di accedervi, di richiederne l'aggiornamento o la correzione e di opporsi al trattamento nei casi previsti dalla legge. Le pubbliche amministrazioni devono garantire l'esercizio di questi diritti in modo semplice e accessibile.

Per tutelare i dati devono essere adottate misure di sicurezza tecniche e organizzative e il personale deve essere adeguatamente formato. Deve essere inoltre presente, non solo come nomina ma come figura attiva il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), riferimento importante da coinvolgere per ogni questione in tema di dati personali.

Le informative sulla privacy devono essere inoltre sempre disponibili presso l'ente, oltre che sul sito istituzionale, spiegando in modo chiaro quali dati vengono raccolti, per quali scopi e per quanto tempo vengono conservati. La protezione dei dati personali non è dunque solo un obbligo normativo, ma un valore condiviso che contribuisce a migliorare la qualità dei servizi pubblici e il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione.

# APPROFONDIMENTI

DIGITALE

## GESTIONE DOCUMENTALE, PROROGATA LA RACCOLTA DEI DATI

AgID mantiene **attiva la piattaforma per consentire a enti pubblici e gestori di servizi di completare il questionario sulle Linee guida per la gestione dei documenti informatici.**

L'Agenzia per l'Italia Digitale ha **prorogato al 15 febbraio 2026** la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici di inviare i questionari sull'attuazione delle Linee guida per la gestione e conservazione dei documenti informatici. La decisione mira a garantire una partecipazione più ampia e una mappatura più completa dello stato di conformità degli enti rispetto alle normative vigenti.

La rilevazione rientra nelle attività di monitoraggio previste dall'aggiornamento 2026 del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026. L'obiettivo è raccogliere informazioni utili per individuare criticità e definire strategie di supporto per facilitare l'adozione delle Linee guida.

I questionari devono essere compilati dai Responsabili per la Transizione al Digitale, dai Responsabili della gestione documentale o da altri soggetti formalmente delegati, attraverso la piattaforma dedicata all'indirizzo <https://gestionedocumentalept.agid.gov.it/>, previa autenticazione con SPID o CIE.

Per assistenza è possibile contattare l'indirizzo e-mail [gestionedocumentalept@agid.gov.it](mailto:gestionedocumentalept@agid.gov.it).



DIGITALE

P&R DIGIPAL S.r.l. supporta gli Enti locali negli adempimenti connessi al questionario su attivazione linee guida. Per maggiori informazioni sui nostri servizi, inviare una e-mail a [info@perdigipal.it](mailto:info@perdigipal.it)